

Edizione di martedì 17 Settembre 2019

ADEMPIMENTI

Esterometro: sanzioni e ipotesi di ravvedimento

di Clara Pollet, Simone Dimitri

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: l'iter procedurale dell'agevolazione

di Debora Reverberi

IMPOSTE SUL REDDITO

Attività edilizia libera e detrazione per interventi di ristrutturazione

di Lucia Recchioni

REDDITO IMPRESA E IRAP

No Irap per l'attività di sindaco svolta dal commercialista

di Alessandro Bonuzzi

AGEVOLAZIONI

Il 2020 sarà l'anno del pegno mobiliare non possessorio?

di Luigi Scappini

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

ADEMPIMENTI

Esterometro: sanzioni e ipotesi di ravvedimento

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Tornati dalle vacanze vi siete persi la scadenza del 2 settembre riferita all'esterometro?

Tranquilli, c'è sempre tempo per il **ravvedimento**, ponendo attenzione alle **date in cui effettuate la correzione**. Ma andiamo con ordine.

Come noto, da quest'anno i soggetti passivi Iva sono chiamati a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate il cd. esterometro, ossia i dati relativi alle operazioni di **cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche**.

La **trasmissione telematica** deve essere effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della **data del documento emesso** ovvero a quello della **data di ricezione del documento** comprovante l'operazione, intendendo per data di ricezione la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva ([articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#) e [Provvedimento direttoriale prot. n. 89757 del 30.04.2018](#)); unica eccezione per gli invii dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, per i quali, in fase di prima applicazione, i dati potevano esser inviati entro il 30 aprile 2019.

Pertanto, **entro il 2 settembre 2019** (il 31 agosto cadeva di sabato) andavano trasmessi i dati delle operazioni transfrontaliere del **mese di luglio**.

Per l'**omissione o l'errata trasmissione dei dati** delle operazioni transfrontaliere, di cui all'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), si applica la sanzione amministrativa di **2 euro per ciascuna fattura**, comunque entro il limite **massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre**. La sanzione è **ridotta alla metà**, entro il limite massimo di 500 euro, **se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita**, ovvero se, nel medesimo termine, è **effettuata la trasmissione corretta dei dati** ([articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997](#)).

Con la [risoluzione 104/E/2017](#), l'Agenzia delle Entrate ha trattato l'applicabilità dell'istituto del **ravvedimento operoso** alle sanzioni di cui all'[articolo 11 D.Lgs. 471/1997](#), con riferimento ai [commi 2-bis e 2-ter](#) (l'esterometro, al tempo, non era in vigore). Con il citato intervento di prassi, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che, con riferimento alla disciplina sanzionatoria contenuta nell'[articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#), avendo essa natura amministrativo-tributaria e in assenza di una deroga espressa, **"risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472"**.

Tali conclusioni, a rigor di logica, possono valere anche per l'esterometro.

Veniamo, a questo punto, alle **modalità operative di regolarizzazione** proponendo il seguente **esempio**.

La società Alfa Srl ha dimenticato di trasmettere 180 fatture di acquisto di beni da un fornitore Ue: le fatture sono state **ricevute e registrate nel mese di luglio**, pertanto, era necessario presentare l'esterometro **entro il 2 settembre**. In caso di regolarizzazione **entro i 15 giorni successivi alla scadenza** (17 settembre) trovano applicazione, come detto, le sanzioni dimezzate, nel limite massimo di 500 euro.

Qualora il contribuente voglia avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso**, potrà **assolvere all'obbligo comunicativo entro il 17 settembre**, versando le seguenti sanzioni **ridotte secondo la tempestività della correzione**:

- **20 euro**, ossia sanzione base di 180 euro, **ridotta ad 1/9** entro il 1° dicembre 2019 ([articolo 13, comma 1, lettera a-bis, D.Lgs. 472/1997](#));
- **22,50 euro**, ossia sanzione base di 180 euro, **ridotta ad 1/8** entro il 30 aprile 2020 ([articolo 13, comma 1, lettera b, D.Lgs. 472/1997](#));
- **25,71 euro**, ossia sanzione base di 180 euro, **ridotta ad 1/7** entro il 30 aprile 2021 ([articolo 13, comma 1, lettera b-bis, D.Lgs. 472/1997](#));
- **30 euro**, ossia sanzione base di 180 euro **ridotta ad 1/6** entro il 31 dicembre 2025 ([articolo 13, comma 1, lettera b-ter, D.Lgs. 472/1997](#));
- **36 euro**, ossia sanzione base di 180 euro **ridotta ad 1/5** fino alla notifica dell'atto impositivo ([articolo 13, comma 1, lettera b-quater, D.Lgs. 472/1997](#)).

Qualora la correzione avvenga **oltre i suddetti 15 giorni dalla scadenza originaria**, trova applicazione la **sanzione ordinaria** (2 euro a fattura) ridotta, in caso di ravvedimento, come segue:

- **40 euro**, ossia sanzione base di 360 euro, **ridotta ad 1/9** entro il 1° dicembre 2019 ([articolo 13, comma 1, lettera a-bis](#));
- **45 euro**, ossia sanzione base di 360 euro, **ridotta ad 1/8** entro il 30 aprile 2020 ([articolo 13, comma 1, lettera b](#));
- **51,43 euro**, ossia sanzione base di 360 euro, **ridotta ad 1/7** entro il 30 aprile 2021 ([articolo 13, comma 1, lettera b-bis](#));
- **60 euro**, ossia sanzione base di 360 euro **ridotta ad 1/6** entro il 31 dicembre 2025 ([articolo 13, comma 1, lettera b-ter](#));
- **72 euro**, ossia sanzione base di 360 euro **ridotta ad 1/5** fino alla notifica dell'atto impositivo ([articolo 13, comma 1, lettera b-quater](#)).

Segnaliamo infine che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un [software di compilazione per l'esterometro](#) (Versione 2.0.0 del 2 settembre 2019). Trattasi del medesimo programma pubblicato per i corrispettivi giornalieri: l'utente, una volta scaricato il *software*, può scegliere

quale adempimento intende assolvere e, selezionando “**Comunicazione Dati fatture transfrontaliere**”, se intende presentare una nuova comunicazione, annullarne una precedente o rettificare dei dati trasmessi.



Seminario di specializzazione

**IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE
DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: l'iter procedurale dell'agevolazione

di **Debora Reverberi**

In considerazione dell'approssimarsi dell'**apertura delle iscrizioni** all'apposto elenco Mise degli **"innovation managers"**, nel [precedente contributo](#) abbiamo delineato le **caratteristiche principali** dell'agevolazione.

In questo articolo ci soffermeremo, invece, sull'iter procedurale **del voucher "innovation manager"**, il quale **si articola in 4 fasi fondamentali**, tutte integralmente supportate dalla piattaforma informatica realizzata e gestita da Invitalia.

In base alle informazioni rese da Mise ed Invitalia nella presentazione del 26.07.2019, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, le **seguenti 4 fasi saranno realizzate nell'ultimo trimestre 2019 con avvio delle concessioni dei voucher a dicembre**.



Fase 1: formazione dell'elenco degli “*innovation managers*”

Per quanto concerne la Fase 1 dell'*iter*, modalità e termini di presentazione delle domande di **iscrizione all'elenco Mise degli *innovation managers*** sono contenuti nel [Decreto direttoriale 29.07.2019](#).

Le domande presentate dai *managers* qualificati devono soddisfare i seguenti requisiti:

Forma	Domanda secondo lo schema dell'allegato 1 al decreto 29.07.2019.
Contenuto	<p><i>Curriculum vitae</i> secondo schema dell'allegato 2 al decreto 29.07.2019.</p> <p>Requisiti <i>ex lege</i>: dichiarazione di possesso del/dei requisito/i di accesso previsti all'articolo 5, commi 2 e 3, D.M. 07.05.2019.</p> <p>Competenze: dichiarazione di specializzazione in uno o più ambiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, D.M. 07.05.2019.</p> <p>Area geografica: dichiarazione dell'area territoriale nazionale (Regioni) in cui intende erogare le prestazioni.</p> <p>Dichiarazione della modalità operativa di svolgimento dell'incarico: autonoma oppure attraverso una società di consulenza, nel qual caso essa deve confermare la dichiarazione del <i>manager</i>.</p>

Le domande presentate dalle società di consulenza devono soddisfare i seguenti requisiti:

Forma	Domanda secondo lo schema dell' allegato 3 al Decreto 29.07.2019.
Contenuto	<p>Requisiti <i>ex lege</i>: dichiarazione di possesso del/dei requisito/i di accesso previsti all'articolo 5, commi 4 e 5, D.M. 07.05.2019.</p> <p>Indicazione di massimo 10 nominativi di <i>managers</i> qualificati, scelti tra quelli che abbiano presentato la domanda di iscrizione all'elenco.</p>

Per **l'accesso alla procedura informatica** è necessario il possesso della seguente strumentazione:

- **Pec attiva**, corrispondente a quella comunicata al registro delle imprese o agli albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato;
- **firma digitale**.

L'*iter* di presentazione dell'istanza di iscrizione dell'*innovation manager* si articola a sua volta in **5 fasi**:

- accesso alla **procedura informatica**;
- immissione delle **informazioni** e dei **dati richiesti** per la **compilazione della domanda e caricamento**, ove previsti, dei relativi **allegati**;

- generazione del **modulo di domanda** di iscrizione sotto forma di **documento immutabile**, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva **apposizione della firma digitale**;
- caricamento del **modulo** di istanza firmato digitalmente e **trasmissione** entro il termine finale del 25.10.2019;
- rilascio **dell'attestazione** di **avvenuta presentazione** dell'istanza da parte della procedura informatica.

All'inserimento dei dati consegue **l'elaborazione automatica dalla piattaforma e la creazione del profilo manager per il sito vetrina**.

L'**elenco Mise**, valevole esclusivamente ai fini del *voucher innovation manager*, **verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale** del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione> trascorsi i termini per la trasmissione delle istanze (quindi **prevedibilmente a fine ottobre**).

Fase 2: vetrina delle competenze

Una volta **formato e pubblicato l'elenco dei managers**, sarà reso **pubblico**, presumibilmente dagli **inizi di novembre**, un **sito vetrina di consultazione dei consulenti qualificati**.

L'impresa potrà verificare per ciascun *manager* i **requisiti**, le **competenze**, l'**area geografica**, il **soggetto giuridico** attraverso il quale eventualmente opera, le **associazioni** presso cui il *manager* è eventualmente già **accreditato**.

Direttamente sulla piattaforma informatica verrà stipulato un **accordo tra impresa e manager per lo svolgimento di un progetto di innovazione**, che sarà **parte integrante della domanda**.

Il contratto, di durata non inferiore a 9 mesi, verrà stipulato **direttamente** con l'*innovation manager*, oppure **indirettamente** con il soggetto giuridico iscritto nel medesimo elenco (con un **massimo di 10 managers per soggetto giuridico**).

Fase 3: domande delle imprese per la richiesta dei voucher

Dal mese di novembre è prevista l'apertura della piattaforma per la **compilazione guidata delle istanze da parte delle imprese** che intendono beneficiare del *voucher*.

In questa fase l'impresa dovrà **indicare il manager prescelto** e gli estremi del **progetto controfirmato tra le parti** in termini di descrizione, costo e durata.

L'accesso al *voucher* avverrà tramite **click day** (previsto nel **mese di novembre**), con **elenco delle domande per ordine cronologico di presentazione**.

La definizione puntuale di **termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione al contributo**, nonché dei **criteri di valutazione delle domande** e di **assegnazione prioritaria delle risorse** disponibili, sarà contenuta in un **decreto di prossima pubblicazione**.

Fase 4: istruttorie e concessioni dei voucher

In sede di istruttoria si procederà alla **verifica dei requisiti per le imprese beneficiarie** (tra cui verifiche “*de minimis*”, verifiche di **regolarità contributiva** e **fiscale**, assenza di procedure concorsuali in corso) e della verifica del rispetto delle previsioni di Legge in termini di ambiti di consulenza e di dimensione d'impresa.

Si procederà, poi, alla **concessione e all'erogazione del contributo, in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande** e agli esiti delle verifiche in sede di istruttoria, con avvio delle concessioni presumibilmente dal mese di dicembre.

Dalla presentazione della richiesta di erogazione fino all'effettiva erogazione sono previsti **due stati avanzamento lavori**.



IMPOSTE SUL REDDITO

Attività edilizia libera e detrazione per interventi di ristrutturazione

di **Lucia Recchioni**

Anche se la **sostituzione dei serramenti esterni** è stata “**declassata**” ad **intervento di edilizia libera**, è possibile continuare a considerarla come una **manutenzione straordinaria**, ammessa alla **detrazione** ai sensi dell'[articolo 16-bis, comma 1, lett. b\), Tuir](#).

È questa l'interpretazione fornita dall'**Agenzia delle entrate** con la [risposta all'istanza di ininterpello n. 383](#), pubblicata ieri, 16 settembre.

Al fine di meglio comprendere l'importanza della **questione affrontata** con la risposta all'istanza di interpello in esame, si ritiene necessario richiamare brevemente le novità che hanno interessato il **settore dell'edilizia**.

Nel rispetto della **delega prevista dalla L. 124/2015** (c.d. “**Riforma Madia**”) è stato emanato il **D.Lgs. 222/2016**, rubricato “**Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124**”.

Al fine di garantire **omogeneità in tutto il territorio nazionale**, la richiamata disposizione ha previsto l'emanazione di un **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione) finalizzato all'**adozione di un glossario unico**, contenente **l'elenco delle principali opere edilizie**, con l'individuazione della **categoria di intervento** a cui le stesse appartengono e del **conseguente regime giuridico** a cui sono sottoposte.

È stato quindi adottato dalla **Conferenza unificata del 22 febbraio 2018** il **Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera**, per le quali non è necessario chiedere un permesso né presentare una comunicazione (D.M. 02.03.2018).

Tra gli interventi di “**manutenzione ordinaria**” in **regime di attività edilizia libera**, il Glossario richiama ora anche le **opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici**, il **rinnovamento e sostituzione dell'impianto igienico e idro-sanitario**, la realizzazione di tratti di rete fognaria, la **realizzazione di comignoli e canne fumarie**, la **sostituzione di serramenti e infissi esterni**, la **sostituzione di ascensori o parti di esso**, ecc.: tutte queste opere

possono essere eseguite **senza alcun titolo abilitativo**, nel rispetto delle prescrizioni degli **strumenti urbanistici comunali** e di tutte le **normative di settore** aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

Tra gli interventi qualificati dal Glossario come di **"manutenzione ordinaria"** figurano alcuni interventi in passato pacificamente ricondotti tra quelli di **manutenzione straordinaria**.

Questo potrebbe avere effetti ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale?

Come noto, infatti, possono beneficiare del c.d. bonus ristrutturazione soltanto gli **interventi su singole unità immobiliari** di **manutenzione straordinaria**, di **restauro** e **risanamento conservativo** e di **ristrutturazione edilizia**; solo nel caso di **interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali** è previsto il riconoscimento della detrazione anche a fronte di meri **interventi di manutenzione ordinaria**.

Dubbi potrebbero sorgere, quindi, con riferimento alla possibilità di poter beneficiare della **detrazione** a fronte di tutti quegli interventi ora non più soggetti ad alcun titolo abilitativo.

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, ***"tenuto conto che le modifiche recate dal citato decreto legislativo n. 222 del 2016 non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell'articolo 3 del medesimo D.P.R n. 380 del 2001, cui fa rinvio il citato articolo 16-bis del Tuir, deve ritenersi che le stesse non esplicano effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione"***.

Anche gli interventi di **sostituzione dei serramenti esterni** con altri di diversa tipologia continuano quindi a rientrare tra gli **interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione**.

La risposta si pone in linea con la precedente [risposta all'istanza di interpello n. 287/2019](#), riguardante il caso di un contribuente che intendeva beneficiare della detrazione per un intervento di **realizzazione e miglioramento dei servizi igienici**.

Anche in questo caso l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, **pur non essendo richiesta alcuna comunicazione**, tali interventi continuano ad essere qualificati come di **manutenzione straordinaria**, ragion per cui i contribuenti possono **beneficiare della detrazione**.

A tal fine è necessario predisporre un'apposita **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** indicante la **data di inizio dei lavori** e **attestante** la circostanza che gli interventi edilizi posti in **essere rientrano tra quelli agevolabili**, pure se i medesimi **non necessitano di alcun titolo abilitativo**, ai sensi della normativa edilizia vigente.

Seminario di specializzazione

L'OBBLIGO DEL CONTROLLO DI GESTIONE INTRODOTTO DAL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

No Irap per l'attività di sindaco svolta dal commercialista

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **commercialista non è soggetto ad Irap** in relazione ai **compensi** che derivano dall'attività di **sindaco** quando le relative fatture sono emesse a **titolo personale**. A nulla rileva il sostenimento di **spese per prestazioni direttamente afferenti ulteriori attività** svolte dal professionista.

Lo ha stabilito la **CTP di Milano** con la [sentenza n. 3543/22/19 del 6 settembre 2019](#).

La vicenda deriva dall'impugnazione da parte del professionista del **silenzio-rifiuto** formatosi sull'**istanza di rimborso Irap** che lo stesso aveva presentato con riferimento a versamenti del tributo per le annualità 2014 e 2015.

Nel ricorso il contribuente sosteneva di essere un **lavoratore autonomo** e di svolgere l'attività professionale di dottore commercialista e revisore dei conti in **assenza di autonoma organizzazione** di capitali o di lavoro. La **manca** del **presupposto** per la soggettività Irap si poteva evincere dal **quadro RE** del modello dichiarativo relativo ai periodi d'imposta interessati, attesa la **totale assenza**:

- di **canoni di locazione finanziaria** relativi a **beni mobili**;
- di spese relative agli **immobili**,
- di **interessi passivi**;
- di spese per **prestazioni di lavoro dipendente** e assimilato.

Le sole limitate spese sostenute riguardavano **compensi** corrisposti a terzi per **prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale svolta**, la quale, peraltro, si era sostanziata, per la **quasi totalità**, nello svolgere la carica di **sindaco** in varie società.

Dovendo, quindi, il reddito degli anni 2014 e 2015 essere **escluso** dall'assoggettamento ad Irap, il commercialista chiedeva la **condanna** dell'Agenzia delle Entrate al rimborso:

- in via **principale**, dell'**intero** tributo regionale erroneamente pagato per i suddetti periodi d'imposta;
- e in via **subordinata**, della sola **quota parte** di Irap afferente l'attività di sindaco versata sempre in relazione periodi d'imposta individuati.

L'Amministrazione finanziaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e, a tal fine, asserendo che il contribuente **non aveva fornito la prova**, essendo questa a **suo carico**, di

aver svolto l'attività professionale di dottore commercialista **senza** l'utilizzazione di un'**autonoma organizzazione**, tanto in termini di assenza di una **struttura** affidata alla sua **responsabilità**, quanto sotto l'aspetto dell'impiego di **beni strumentali non eccedenti le quantità minime indispensabili**.

Anzi, la corresponsione da parte del ricorrente di compensi a terzi per **servizi direttamente afferenti l'attività professionale svolta** dimostrava l'esistenza di una **struttura organizzativa complessa e autonoma** a suo **sostegno**.

Inoltre, sosteneva l'Agenzia delle Entrate, l'Irap era **comunque dovuta** dal contribuente siccome *"i compensi percepiti per l'attività di sindaco svolta da un professionista dotato di autonoma organizzazione (...) sono assoggettati ad Irap in quanto **non è possibile considerare isolatamente le diverse categorie di compensi e verificare l'esistenza dei requisiti per l'imposizione Irap (primo fra tutti l'organizzazione) separatamente per ognuna delle predette categorie**"*.

La CTP di Milano, nella sentenza in commento, stabilisce fermamente che sulla questione dell'assoggettabilità ad Irap dei compensi percepiti dal commercialista quale membro del collegio sindacale di società assume rilevanza la [sentenza della Cassazione n. 17987/2019](#), secondo cui *"nel caso in cui il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco presso società, **l'Irap non è dovuta in relazione al segmento di attività di sindaco, che deve essere scorporata rispetto alle ulteriori attività (...)**"*.

Nel caso di specie, i redditi percepiti dal professionista derivano per la **quasi totalità** da compensi maturati quale **membro di collegi sindacali** presso diverse società. Ciò è dimostrato dalle fatture prodotte ed emesse dal contribuente a **titolo personale** e non in qualità di socio di uno studio professionale. Di talché esse *"attestano l'esecuzione di un'attività **svolta a titolo individuale e separato** rispetto a ulteriori attività espletate dallo stesso ricorrente col supporto di un'autonoma struttura organizzativa e all'interno di una **supposta associazione professionale**, la cui esistenza, peraltro, è affermata dall'Agenzia delle entrate ma **non adeguatamente provata**"*.

Dunque, a detta dei giudici milanesi, deve concludersi che la richiesta del ricorrente, formulata in **via subordinata, merita accoglimento**, avendo egli diritto al **rimborso** dell'Irap pagata negli anni 2014 e 2015 **afferre** l'attività di **sindaco**. La Commissione, inoltre, condanna l'Agenzia delle Entrate al **pagamento delle spese di lite**.

Master di specializzazione

**LE NUOVE PROCEDURE CONCORSALE TRACONTINUITÀ
AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Il 2020 sarà l'anno del pegno mobiliare non possessorio?

di **Luigi Scappini**

Il settore agricolo negli ultimi anni sta attuando un cambiamento radicale nel fare agricoltura che ha portato le aziende a diventare sempre più tecnologiche e innovative, tant'è vero che si parla di **Agricoltura 4.0** e di **Agricoltura di precisione**.

Per rendere le aziende agricole tecnologiche e al passo con i tempi è necessario **investire**, il che comporta la necessità di immettere denaro nelle aziende.

Con favore era stata accolta la **novità** introdotta dal cd. "**Decreto banche**" (il **D.L. 59/2016**) in materia di pegno.

Tra le forme di approvvigionamento finanziario, infatti, vi è anche il **pegno**, operazione attraverso la quale, a **garanzia di un'obbligazione**, il debitore o un terzo per lui, dà un bene mobile, una universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Il pegno "ordinario" prevede, tuttavia, che il **bene mobile** che ne è l'oggetto sia **consegnato al creditore** o che, in alternativa, venga consegnato il **documento che ne attesti la piena disponibilità**.

È evidente come siffatta forma di finanziamento **mal si sposi con un settore**, quale **quello agricolo**, in cui il prodotto che può rappresentare il bene mobile offerto in pegno, nel caso di lunghe lavorazioni necessita di rimanere in azienda in ragione della **specificità della lavorazione** che ne garantisce l'unicità o per meglio dire la specialità rispetto agli altri.

In ragione di tali caratteristiche, nel tempo, in alcuni settori del comparto primario, si sono sviluppate **forme** alternative, modellate alle esigenze specifiche del prodotto che funge da pegno.

In tal senso la **L. 401/1985** è stata innovativa nell'introdurre una **forma alternativa al pegno con obbligo di consegna del bene**, prevedendo la possibilità per gli operatori qualificati quali produttori del **prosciutto a denominazione di origine tutelata**, di apporre sugli stessi, a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, uno **speciale contrassegno indelebile**. In tal modo, i prosciutti restano nella disponibilità del produttore-debitore.

In altri termini, viene introdotta la possibilità di poter procedere alla stipula di un **pegno rotatorio**.

Sulla scia dell'esperienza positiva dei prosciutti, è stata emanata la **L. 122/2001**, questa volta rivolta ai **prodotti lattiero caseari** a lunga conservazione a denominazione di origine. Con [decreto Mipaaf 26.07.2016](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016, dando attuazione a quanto previsto dall'[articolo 7 L. 122/2001](#), è stato disciplinato il **pegno rotativo**, limitatamente al parmigiano reggiano, al grana padano, al pecorino romano, al montasio e al provolone valpadana, dando la possibilità di sottoporli a pegno **a partire dal giorno in cui entrano nei locali di stagionatura**.

Il pegno rotativo, come precisato all'**articolo 1, comma 3**, del decreto si realizza con la **sostituzione** di forme sottoposte a pegno, **senza** dover procedere ad **altre stipule**.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un **registro**, che deve essere **vidimato** da un **notaio**, in cui il creditore deve annotare i dati previsti in un **fac simile** di registro allegato al decreto.

Nello stesso periodo, come anticipato, l'[articolo 1 D.L. 59/2016](#), convertito con **L. 119/2016**, ha introdotto una nuova forma di **pegno mobiliare non possessorio** utilizzabile da tutti gli imprenditori a iscritti al Registro delle imprese, a garanzia di crediti concessi a loro o a soggetti terzi, presenti o futuri.

La **particolarità** è data dalla previsione per cui, se non pattuito diversamente, il **debitore** o il terzo concedente il pegno **può trasformare** o **alienare**, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei **beni gravati** da pegno.

In altri termini, applicando la previsione al settore agricolo, viene data la **possibilità** di concedere in **pegno** una **materia prima** e **procedere** alla sua ordinaria **lavorazione** per ottenere un prodotto finito, senza dover subire lo spossessamento *ab origine* del bene stesso.

Si pensi, ad esempio, alla sua applicazione nel settore **vitivinicolo**.

A distanza di oltre 3 anni dalla sua introduzione, **tuttavia**, il pegno mobiliare non possessorio, **non ha ancora trovato applicazione** in quanto **non** è ancora stato costituito il **registro informatizzato**, previsto dall'[articolo 1, comma 4, D.L. 59/2016](#), da tenersi a cura dell'Agenzia delle entrate.

In data **5 giugno 2019** è stata data risposta sulle tempistiche nel **question time n. 5-02217**. In particolare, è stato precisato che l'Agenzia delle entrate, già dal 2016 ha attivato la procedura per la realizzazione del registro e ha predisposto un primo schema di regolamento che è stato sottoposto al parere del Garante della *privacy*, nonché al Consiglio di Stato. Quest'ultimo ha ritenuto necessario un supplemento di istruttoria da parte del Mef. Nello specifico, è stata segnalata l'opportunità di una audizione degli *stakeholder*, che, sempre nella risposta al *question time* risulta già attiva (avrebbe dovuto terminare nel mese di giugno 2019).

Una volta **emanato** il **regolamento**, si dovranno attendere ancora qualche mese in quanto la tempistica per la completa realizzazione del sistema informatico è prevista nello stesso


schema di regolamento, entro **9 mesi** dalla emanazione del decreto stesso.



VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**



Homo aequalis

Louis Dumont

Adelphi

Prezzo – 36,00

Pagine – 642

Ci sono alcune idee portanti della civiltà occidentale che ci appaiono del tutto ovvie e naturali. Ma, se le osserviamo da vicino e nel contesto delle altre civiltà, scopriamo che esse hanno addirittura un carattere eccezionale ed eccentrico. Due fra queste idee sono indicate dai termini individuo ed eguaglianza. Louis Dumont si è proposto di mostrarne appunto la peculiarità, il formarsi, le implicazioni. Questo ampio disegno comprende Homo hierarchicus (1966), l'opera sino a oggi più illuminante sul sistema indiano delle caste, e i due volumi di Homo aequalis. Nel pensiero di Dumont la polarità gerarchia/eguaglianza ha una funzione fondatrice, ma dietro di essa se ne distingue un'altra: olismo/individualismo. Tra le società che conosciamo, l'individualismo moderno si presenta come un caso unico, articolato però in forme diverse. Dapprima Dumont fissa l'attenzione sul nostro rapporto con le cose e su quella disciplina dove esso diventa tematico, l'economia politica. E ci mostra come l'emanciparsi della categoria dell'economico coincida con il sorgere e il trionfare dell'«ideologia moderna». Nel secondo volume si concentra sulla comparazione fra le varianti nazionali di tale ideologia, in particolare su quella tedesca – e, a mano a mano che se ne delineano i tratti specifici, sugli «aspetti francesi più o meno corrispondenti». Da grande antropologo quale è, Dumont non si distacca mai dalla precisione del dettaglio: *«Più è ambiziosa la prospettiva, più deve essere meticolosa la cura del particolare, più umile l'artigiano»*.



Roma 2030


Domenico De Masi

Einaudi

Prezzo – 20,00

Pagine – 448

Nel 1817, durante un soggiorno a Roma, Stendhal annotò: «*Mai uno sforzo, mai un po' d'energia: niente che vada di fretta*». Due secoli dopo è la volta di Andy Warhol: «*Roma è un esempio di quello che succede quando i monumenti di una città durano troppo a lungo*». Ma cosa potremo dirne nel prossimo futuro? Grazie a una ricerca condotta con il metodo Delphi da Domenico De Masi, disponiamo ora di uno scenario della Roma 2030 e delle sue tre anime: quella di metropoli, quella di capitale della Repubblica e quella di città-mondo. Allo studio hanno contribuito dodici grandi conoscitori del sistema urbano, esperti di altrettante discipline. Il destino di Roma, intrecciato con quello dell'Italia e del mondo, dipende dalla soluzione dei problemi amministrativi e, prima ancora, da una visione alta, coerente con il *genius loci* di questa città unica. Il premio Nobel Theodor Mommsen amava dire: «*A Roma non si sta senza avere propositi cosmopoliti*». E cosmopoliti vuol dire molto più che globali.



L'asino del Messia


Wlodek Goldkorn

Feltrinelli

Prezzo – 16,00

Pagine – 224

“Guarda, questi sono i luoghi di re David, dei profeti”. Nel 1968 Wlodek Goldkorn è un ragazzo gettato dal cuore dell'Europa alle strade di Gerusalemme. Con la sua famiglia è costretto a lasciare Varsavia, da apolide, da “non cittadino”, e va in Israele, per trovare una terra in cui poter essere libero. Da un luogo perduto a un luogo da conquistare. “Osservavo mio padre, con le mani saldamente aggrappate alle assi del camioncino. Era di fronte a me. Lo sguardo rivolto fuori, i miei occhi pieni della curiosità di imparare a memoria il nuovo paesaggio della patria”. Goldkorn prova interesse per la sua nuova terra, ma anche attrazione per tutto ciò che è arabo. Con un formidabile esercizio della memoria, lo stesso protagonista del Bambino nella neve racconta Israele e Gerusalemme: non solo la città reale, ma anche le altre Gerusalemme, immaginarie e sognate. Riflette sui simboli e sulle identità, su quella sovrapposizione dei ricordi e dei luoghi che ha qualcosa di morboso e artificiale. Parla dello scarto fra l'ideale sionista di creare un ebreo nuovo, pioniere e agricoltore, e la realtà che ha riprodotto il vecchio mondo, popolato dai fantasmi della Shoah. Ma si dichiara innamorato della lingua ebraica e della grande letteratura israeliana, quella di Amos Oz e di Lea Goldberg. La chiave del suo racconto è la nostalgia del futuro, che mette in moto il bisogno di ricostruire un passato denso di dolore e di violenza, ma anche il desiderio di conoscere e amare che appartiene a ogni adolescente impegnato nella fatica di diventare uomo. “Sono un devoto, di più, un fanatico della memoria degli sconfitti e rivendico con tutte le mie forze la dignità della disfatta”. Dal cuore dell'Europa a Gerusalemme alla ricerca di una patria. Un viaggio fra le contraddizioni e i tradimenti dell'identità.



L'Imaginifico – Vita di Gabriele D'Annunzio


Maurizio Serra

Neri Pozza

Prezzo – 25,00

Pagine – 736

Era bianco come la neve, impomatato, immacolato nell'abito e nella persona, con un guardaroba che uguagliava quello del principe di Galles, e una calvizie precoce che ne fece, con l'età, un «piccolo idolo d'ebano dalla testa d'avorio» (Marinetti). Di statura modesta, aveva la fronte alta, volitiva, il naso dritto, ma «lo sguardo e la bocca così deboli, completamente abbandonati alle fatalità e alle passioni». Nell'aspetto, non tradiva alcunché del poeta o dell'artista, ma, stando alle parole di Romain Rolland che lo detestava, «sembrava un addetto d'ambasciata molto snob». Scandali, duelli, separazioni accompagnate da tentativi di suicidio e da soggiorni all'ospedale psichiatrico suggellavano puntualmente i suoi numerosi amori. Lettore onnivoro, era un cesellatore del plagio capace di prendere tanto dai classici quanto dalle tendenze e dagli stili alla moda. Un avventuriero, dunque? Un fatuo Narciso che le bizzarre circostanze dell'epoca elevarono a «scrittore più celebre al mondo», oggetto di ammirazione di Thomas Mann, D.H. Lawrence, Pound, Hemingway, Brecht e Borges? Cercando l'uomo al di là del personaggio che lo occulta, Maurizio Serra mostra, in questa imponente biografia, come Gabriele D'Annunzio non sia stato affatto un frivolo esteta che indossava di volta in volta i panni del poeta, del seduttore, dell'uomo d'azione, del condottiero. «È stato, dall'inizio alla fine, un poeta dell'azione, un aedo epico portato alle stelle dal movimento esistenziale, paralizzato dal decadimento, ucciso dall'inerzia», un cultore dell'opera d'arte totale wagneriana il cui coerente, intimo scopo era «riproporre il vate dantesco, guida lirica e sacerdotale della nazione». Non un avventuriero, dunque, ma un principe dell'avventura, «precursore e fratello maggiore dei Lawrence d'Arabia, Saint-Exupéry, Malraux e Romain Gary».



I diari della Borgogna

Ann Mah

Giunti

Prezzo – 14,90

Pagine – 416

Giovane e ambiziosa sommelier di San Francisco, Kate vuole diventare Master of Wine, il più alto riconoscimento nel mondo degli esperti del vino. Nonostante la sua famiglia sia di origini francesi, il suo tallone d'Achille sono proprio i vini bianchi della Borgogna: è come se avesse qualcosa contro di loro, qualcosa che le impedisce di riconoscerli e apprezzarli. Che sia il ricordo del modo brusco in cui è finita la sua storia con Jean-Luc? Eppure sono trascorsi ormai dieci anni dal suo soggiorno di studio in Francia... Così, quando il ristorante in cui lavora chiude, Kate non ha più scuse: il Test per diventare Master of Wine ha la precedenza su tutto – vita sentimentale compresa –, e per superarlo l'unico modo è andare nella Côte d'Or e partecipare alla vendemmia. Heather e Nico, il cugino di Kate, la accolgono con calore, dopotutto è parte della famiglia e due braccia in più nel periodo della vendange sono sempre utili. Inoltre Heather ha veramente bisogno d'aiuto per mettere ordine nella loro labirintica e caotica cantina. Un giorno, tra scatoloni impolverati e mobili da buttare, compaiono dei vestiti e dei quaderni: i diari di una ragazzina dalle iniziali sconosciute, H.M.C. Le due amiche scoprono che si tratta di Hélène Marie Charpin, vissuta durante l'occupazione nazista ma in qualche modo esclusa dall'albero genealogico della famiglia. Perché? Attraverso la lettura dei suoi diari, Kate scoprirà molto di sé e della sua storia familiare durante la Repubblica di Vichy, e si troverà a dover rispondere a interrogativi a cui mai aveva pensato: come è possibile riconciliare i drammi del passato con i valori del presente? Quanto è difficile essere coraggiosi quando la propria sopravvivenza è a rischio? Un romanzo appassionante e intenso, che vi sedurrà con note romantiche e vivaci, dal vigore persistente e dai sentori forti, oscuri come la guerra.

Seminario di specializzazione

**IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE
DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)